

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ED ALIMENTI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI NEI DISTRETTI DI PIEVE DI SOLIGO ED ASOLO DELL’AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 36 MESI.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Capitolato disciplina la concessione dell'installazione e gestione dei distributori automatici di alimenti e bevande in alcune sedi dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana (di seguito anche l'“Azienda”) per un periodo di 36 mesi con facoltà di proroga per ulteriori 24 mesi, suddivisa nei seguenti lotti:

Lotto 1 – Somministrazione di bevande ed alimenti a mezzo distributori automatici presso le sedi del Distretto di Pieve di Soligo;

Lotto 2 – Somministrazione di bevande ed alimenti a mezzo distributori automatici presso le sedi del Distretto di Asolo.

Il presente Capitolato è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al DM del 6 Novembre 2023, aggiornato con DM del 9 Aprile 2025, relativo a “Adozione dei Criteri Ambientali Minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro ed alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili” (G.U. n. 282 del 02 Dicembre 2023), (di seguito “DM CAM”), ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE, QUANTITATIVI E GESTIONE DELLA CONCESSIONE

Con l'affidamento della concessione, si concede l'installazione e la gestione in esclusiva dei distributori automatici di bevande calde, fredde (fatta eccezione per le bevande alcoliche) e alimenti (prodotti preconfezionati/snack) da collocare su spazi di proprietà o nella disponibilità o uso dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana e precisamente presso:

LOTTO 1 - DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO

- n. 23 Distributori di Bevande Calde;
- n. 8 Distributori di Bevande Fredde;
- n. 20 Distributori di Snack/Misto;

suddivisi nel Presidio Ospedaliero di Conegliano; nel Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto e nelle Sedi Territoriali Distrettuali, così come meglio precisato nell'Allegato 1.

LOTTO 2 - DISTRETTO DI ASOLO

- n. 15 Distributori di Bevande Calde;
- n. 18 Distributori di Bevande Fredde e Snack;

suddivisi nella sede distrettuale Padiglione K di Castelfranco Veneto e nelle Sedi Territoriali Distrettuali, così come meglio precisato nell'Allegato 2.

L'eventuale variazione del numero di distributori, come indicato al paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara, comporterà, ai sensi dell'art. 189 comma 1) lett. a) del D.lgs 36/2023, una revisione proporzionale del corrispettivo (detraendo o sommando il relativo canone unitario), a

far data dal mese successivo a quello in cui i distributori saranno aggiunti o rimossi.

ART. 2.1 - FATTURATI ATTUALI CONCESSIONI

- **LOTTO 1** - Somministrazione di bevande ed alimenti a mezzo distributori automatici presso le sedi del Distretto di Pieve di Soligo.

Il fatturato medio annuo stimato sulla base del fatturato dell'anno 2025 è pari a Euro 414.000,00.

- **LOTTO 2** - Somministrazione di bevande ed alimenti a mezzo distributori automatici presso le sedi del Distretto di Asolo.

Il fatturato riferito all'anno 2025 non è nelle disponibilità dell'Azienda.

L'Azienda ha quantificato il fatturato medio annuo in Euro 108.000,00, sulla base del numero e dell'ubicazione dei distributori automatici.

ART. 2.2 -AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

È a carico del Concessionario l'ottenimento ed il mantenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di gestione del servizio comprese le autorizzazioni sanitarie. Tutti gli oneri derivanti dagli eventuali adeguamenti per l'ottenimento delle stesse saranno a carico del Concessionario.

ART. 2.3 - INSTALLAZIONE E CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Quanto indicato nel seguente articolo ha carattere prescrittivo e vincolante e si riferisce alle caratteristiche minime dei distributori automatici e loro complementi.

Il Concessionario dovrà installare a propria cura, spese e rischio i distributori automatici funzionanti con l'inserimento di monete, con chiave elettronica e sistema di pagamento elettronico, di norma negli stessi spazi di quelli attualmente presenti, previa verifica e conferma da parte del Direttore Esecutivo del Contratto (D.E.C.)

L'installazione dei distributori automatici, nei siti indicati dovrà essere completata entro il termine massimo di **60 giorni lavorativi** dalla data indicata nel contratto, secondo il cronoprogramma offerto in sede di gara.

Il Concessionario è tenuto a disinstallare i distributori per i quali l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana dovesse richiedere motivatamente la rimozione, entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta, senza oneri a carico dell'Azienda.

Nel caso in cui, durante il periodo contrattuale dovessero essere individuati dal D.E.C. nuovi o diversi spazi dove ubicare i distributori, o dovesse essere richiesta l'installazione di ulteriori distributori (in contraddittorio con il Concessionario), il Concessionario, a suo totale carico ed

oneri, si impegna a spostarli (numero massimo di spostamenti pari a 20 nell'arco del triennio) o installarli nei siti indicati, entro il termine massimo di 30 giorni.

È fatto espresso divieto al Concessionario di installare in modo autonomo distributori in eccedenza rispetto a quelli richiesti o in luoghi diversi da quelli indicati.

Ogni modifica dovrà essere autorizzata dal D.E.C..

I distributori forniti ed installati dovranno essere funzionali alla somministrazione degli alimenti e delle bevande e dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia (compresa la normativa CE). La dichiarazione di conformità alla normativa CE, autocertificata in sede di gara, dovrà essere resa disponibile prima dell'installazione al direttore dell'esecuzione del contratto.

I distributori automatici dovranno essere destinati esclusivamente alla vendita di generi alimentari, oltre che compatibili con le disponibilità impiantistiche dell'Azienda.

I distributori automatici da installare dovranno essere in perfette condizioni in modo tale da garantirne l'ordinaria piena funzionalità ed efficienza continuativamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione.

Tutti i distributori automatici dovranno risultare conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle vigenti normative in materia di sicurezza e di igiene sanitaria e dovranno garantire, relativamente alla sicurezza elettrica, la protezione contro i contatti diretti e indiretti; dovranno altresì rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla vigente normativa.

Si precisa che in nessun caso sarà consentito l'uso di gas combustibili.

Qualora la normativa che disciplina il servizio oggetto di concessione venga modificata nel corso di validità del contratto, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese e senza rivalsa sul canone di concessione, ad adeguare i distributori nei tempi assegnati dalla legge.

Su ciascun distributore il Concessionario dovrà apporre, in una parte facilmente visibile, una targhetta indicante la ragione sociale, l'indirizzo per esteso ed il recapito telefonico funzionante ininterrottamente nella fascia oraria 8:00 – 17:30 per eventuali segnalazioni di guasto, reclami e/o altre esigenze connesse con il servizio oggetto di concessione.

I distributori automatici di sostanze alimentari e bevande devono corrispondere ai seguenti requisiti:

- avere una adeguata attrezzatura che garantisca l'idonea temperatura di conservazione dei prodotti ed essere a basso consumo energetico. Ai fini della sicurezza per ogni distributore o gruppo di distributori dovrà essere prevista apposita linea elettrica di alimentazione dedicata e

protetta con interruttore differenziale magnetotermico secondo le indicazioni del Servizio Tecnico, derivata da un punto di allacciamento già predisposto;

- avere dimensioni adeguate agli spazi messi a disposizione dall'Azienda;
- erogare i prodotti sia con l'inserimento di monete, con pagamento elettronico (POS), con chiave elettronica, o altri strumenti capaci di gestire crediti elettronici a scalare.

Tutti i distributori automatici dovranno, inoltre:

- avere un'interfaccia utente conforme alle vigenti normative sui disabili;
- essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie di prodotti offerti e sul relativo prezzo;
- essere di facile pulizia e disinfezione, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e resistente alle operazioni di pulizia e disinfezione;
- essere di fabbricazione non inferiore ad anni 5;
- essere costruiti nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi, delle norme CE, e munite di tale marchio, nonché essere di ultima generazione e in possesso di regolare autorizzazione igienico sanitaria rilasciata dalle competenti autorità;
- avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione dei generi alimentari;
- essere conformi ai criteri stabiliti dal sistema H.A.C.C.P (analisi dei rischi e di controllo dei punti critici);
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto ad insudiciamenti o contaminazioni e tale da consentire un facile prelievo del prodotto;
- essere dotati di dispositivo elettronico in grado di memorizzare, distintamente per ciascun apparecchio, il numero e tipologia di erogazioni effettuate;
- essere predisposti per l'accettazione di moneta di tutti i tagli a partire da €0,05 ed eventualmente anche banconote e per consentire il sistema di pagamento elettronico;
- essere dotati di dispositivo per il resto;
- segnalare chiaramente l'eventuale indisponibilità del prodotto con conseguente blocco dell'erogazione del prodotto mancante;
- essere dotati di meccanismo di funzionamento mediante l'utilizzo di dispositivo ricaricabile;
- essere dotati di display che visualizzi la somma introdotta e disponibile, anche su dispositivo ricaricabile.

I distributori di bevande calde, oltre alle caratteristiche di cui sopra dovranno:

- funzionare esclusivamente utilizzando l'acqua erogata dagli allacciamenti predisposti dall'Azienda;

- consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde (da zero a un livello massimo);
- avere un'autonomia di bicchierini e palette adatti per uso alimentare e corrispondenti alla normativa sulla distribuzione automatica, con divieto di riportare scritte/loghi pubblicitari se non preventivamente autorizzati dall'Azienda.

La manutenzione dei distributori e i consumi energetici dovranno essere adeguati al DM CAM (rif. DM CAM, paragrafo 2.2.5 *Manutenzione delle apparecchiature e riduzione dei consumi energetici*).

I dispositivi ricaricabili dovranno essere utilizzabili su tutti i distributori oggetto del lotto della presente concessione e dovranno essere forniti ai richiedenti gratuitamente o dietro versamento di un deposito cauzionale di massimo € 5,00 da restituire alla riconsegna degli stessi; qualora non utilizzabili (o divenuti tali) per cause e/o malfunzionamenti non imputabili all'utente utilizzatore, dovranno essere sostituiti gratuitamente e con il trasferimento del credito residuo, ove tecnicamente possibile.

Il Concessionario sarà tenuto a rimborsare ogni importo versato (o scalato dal credito residuo), cui non abbia fatto seguito l'erogazione del prodotto, secondo procedura di recupero del pagamento, da produrre in sede di offerta.

La gestione della consegna/ritiro/sostituzione dei dispositivi ricaricabili, la riscossione/rifusione dell'eventuale deposito cauzionale e l'effettuazione degli eventuali rimborsi sarà effettuata a cura del Concessionario nei luoghi di esecuzione del servizio e in orari di ufficio (08.00-17.30); a tal fine il Concessionario dovrà comunicare all'Azienda almeno n. 1 giorno lavorativo settimanale ed il relativo orario (dal lunedì al venerdì) per ogni sede di esecuzione del servizio, nel quale sarà possibile effettuare tali operazioni.

ART. 2.4 – CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE

Il rifornimento dei distributori automatici dovrà conformarsi alle esigenze e consumi degli utenti e tale che siano costantemente disponibili tutte le tipologie di prodotti elencati nel presente capitolato e quanti altri il Concessionario vorrà fornire, previa valutazione e autorizzazione alla vendita da parte del D.E.C.. In ogni caso i prodotti non dovranno avere caratteristiche qualitative/quantitative inferiori rispetto a quelle dei prodotti indicati in sede di offerta.

L'uso, la manutenzione e il rifornimento dei distributori, a carico del Concessionario, non dovranno compromettere in alcun modo la pulizia e la funzionalità dei locali e degli spazi adiacenti ove gli stessi saranno in funzione.

La pulizia dell'area circostante i distributori sarà a carico dell'Azienda; il Concessionario dovrà invece garantire, nel momento del rifornimento, la pulizia esterna del distributore automatico (anche sopra) attraverso la rimozione di polvere, macchie, residui, etc., compresa l'area sottostante il distributore.

Al bisogno e su richiesta dell'Azienda, il Concessionario inoltre dovrà rendere disponibile per la pulizia, tramite sollevamento dei distributori automatici dal pavimento, l'area sottostante e adiacente agli stessi.

Nelle immediate vicinanze dei distributori automatici, il Concessionario deve predisporre dei contenitori portarifiuti, con oneri a suo carico:

- rigidi – in materiale plastico o simile – basculanti o a pedale, idonei a garantire la raccolta differenziata rispetto alla tipologia di rifiuti prodotti dal distributore, secondo le previsioni del Regolamento del Comune di ubicazione del distributore e le istruzioni fornite dall'Azienda;
- da mantenere sempre integri. In caso di rottura, i contenitori andranno prontamente sostituiti con altri contenitori non danneggiati;
- da mantenere sempre puliti. Gli operatori del Concessionario, ad ogni titolo addetti ai distributori, sono tenuti a segnalare all'Azienda eventuali situazioni di sporcizia e/o maleodoranza, in modo tale che possa essere attivato il servizio aziendale di pulizie per un pronto rientro dalla criticità.

L'Azienda fornirà i sacchi di nettezza urbana, per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal distributore, con oneri a suo carico, compresa la movimentazione.

Quanto ai costi:

- i costi di fornitura dei contenitori portarifiuti sono a carico del Concessionario, così come i costi associati alla loro eventuale sostituzione per rottura/difettosità;
- i costi relativi alla movimentazione dei rifiuti verso il deposito temporaneo esterno sono a carico dell'Azienda;
- i costi inerenti al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti sono a carico dell'Azienda. Ciò, ad eccezione di: a) rifiuti raccolti all'interno dei distributori medesimi (ad esempio: fondi di caffè e altre polveri alimentari); b) imballaggi di confezionamento delle partite di prodotti (ad esempio: scatoloni), i quali (a, b) dovranno essere gestiti – cioè raccolti, trasportati e smaltiti – con oneri tutti a carico del Concessionario, che non potrà utilizzare i sopra citati contenitori posizionati dall'Azienda.

L'Azienda si riserva di controllare il corretto smaltimento dei rifiuti a) e b).

Ad ogni modo, tutti i soggetti coinvolti nelle attività di cernita, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sono responsabili, ciascuno in base alle proprie competenze e compiti, nei termini indicati dalla normativa di settore.

La raccolta degli imballaggi dovrà essere adeguata al DM CAM (rif. DM CAM, paragrafo 2.2.3 *Raccolta degli imballaggi*).

I distributori dovranno essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento e pulizia.

Il Concessionario dovrà garantire la riparazione dei guasti e/o malfunzionamenti dei distributori automatici al massimo entro e non oltre n. 2 giorni lavorativi dalla segnalazione: in tali fattispecie sono da ricomprendere tutti i casi nei quali i distributori non siano pienamente funzionanti quali, a titolo esemplificativo: la mancata erogazione del resto per esaurimento del contante o l'impossibilità di utilizzo del dispositivo ricaricabile per problemi tecnici del distributore automatico.

Qualora le riparazioni non possano essere eseguite in loco o entro il termine massimo di cui al precedente paragrafo, il Concessionario dovrà provvedere al massimo entro e non oltre n. 3 giorni lavorativi dalla segnalazione alla sostituzione del distributore con un altro di analoghe caratteristiche o superiori.

In caso di segnalazione di esaurimento di uno o più prodotti, il Concessionario dovrà provvedere al rifornimento entro e non oltre n. 1 giorno lavorativo dalla segnalazione.

Le connotazioni operative-funzionali ed igieniche della gestione di apparecchiature automatiche di distribuzione dovranno essere conformi al disposto dell'art. 32 del D.P.R. n. 327 del 26/3/1980 ss.mm.ii..

I distributori automatici dovranno essere di proprietà o nella disponibilità del Concessionario, conseguentemente risulteranno a carico dello stesso tutti gli oneri connessi alla gestione e manutenzione degli stessi.

L'Azienda, compatibilmente con le disponibilità impiantistiche esistenti, fornirà l'energia elettrica e il rifornimento idrico sino al punto di allacciamento e l'eventuale assistenza tecnica necessaria per l'effettuazione, da parte del Concessionario, dell'installazione dei distributori automatici.

Il Concessionario non potrà rivendicare danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a interruzioni nell'erogazione di energia elettrica o di acqua.

L'Azienda avrà la facoltà di ordinare, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi o risarcimenti, la sostituzione o rimozione dei distributori nel caso di frequenti difetti di funzionamento, qualora dovessero intervenire eventi che potrebbero arrecare danno o intralcio alla normale attività degli uffici/reparti, per ragioni igienico-sanitarie, nel caso di evidenti deterioramenti o per qualsiasi altra causa connessa con le esigenze organizzative e funzionali delle rispettive sedi dell'Azienda.

Nel caso di inadempienza da parte del Concessionario, l'Azienda potrà provvedere direttamente alla rimozione addebitando al Concessionario tutti i relativi oneri (ad esempio: costi per la rimozione, trasporto, deposito, etc.) e l'eventuale maggior danno.

Il Concessionario sarà tenuto a collaborare nella diffusione di iniziative di promozione della salute quali, ad esempio, l'utilizzo dei distributori automatici o delle aree adiacenti per la diffusione di messaggi (manifesti, video, simboli relativi a specifiche iniziative non commerciali, etc.) sui temi di sanità pubblica e consumo responsabile.

Con cadenza annuale il Concessionario dovrà trasmettere all'Azienda un report delle vendite annuali, contenente almeno il totale incassato per distributore e il numero di erogazioni effettuate da ciascun distributore automatico, suddiviso per tipologia di prodotto erogato.

Il Concessionario assumerà ogni responsabilità nei confronti dei terzi per danni da essi subiti nell'utilizzo dei distributori automatici e dei prodotti in essi contenuti (ad esempio intossicazioni alimentari), esonerando l'Azienda da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a terzi o cose provocati dall'uso dei distributori automatici.

Il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa a titolo di rimborso spese e/o danni qualora i generi alimentari conservati nei distributori automatici deperiscano a causa dello scarso consumo o di qualsiasi altro evento (ad esempio: guasti agli impianti elettrici, idrici, etc.).

L'Azienda sarà esonerata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento per eventuali danni ai distributori ed alle macchine installate dal Concessionario in ogni modo e da chiunque causati, compresi incendio, scoppi, scasso, furto o tentativi di scasso e furto, ovvero caso fortuito o forza maggiore.

L'Azienda non si costituirà in alcun modo depositaria di quanto verrà a trovarsi nei locali utilizzati dal Concessionario, rimanendo la custodia e la conservazione delle apparecchiature, attrezzature e merci varie a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario stesso, senza responsabilità a carico di Azienda per mancanze, sottrazioni, furti distruzioni ed altro dovuti a qualsiasi causa, non esclusi gli incendi e gli scoppi.

Il Concessionario sarà altresì responsabile del deterioramento dei locali che si verificassero nel corso del contratto, derivanti dal malfunzionamento dei distributori.

In caso di contraffazione o sanzioni che dovessero essere poste a carico dell'Azienda per inadempienze o comunque per responsabilità del Concessionario, questi dovrà provvedere all'immediato e totale rimborso a favore di Azienda.

Il Concessionario dovrà rendere le comunicazioni di cui al paragrafo 2.2.6 del DM CAM *Comunicazione*.

I contenuti, le modalità e le tipologie delle comunicazioni sono condivise e concordate con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ART. 2.5 – CERTIFICAZIONI E NORME

Il Concessionario dovrà dimostrare di avere e applicare un piano di autocontrollo HACCP, o di adottare il "Manuale di buone prassi igieniche".

I prodotti alimentari dovranno rispettare le indicazioni previste dal Regolamento (CE) 1169/2011 (etichettatura e allergeni).

Dovrà essere garantita la rintracciabilità dei prodotti alimentari utilizzati, ai sensi del Regolamento (CE) 178/2002.

Il Concessionario dovrà inoltre provvedere a registrare il proprio insediamento ai sensi Regolamento (CE) 852/2004 art. 6.

Dovrà essere garantito il rispetto delle temperature di conservazione per i prodotti deperibili.

ART. 2.6 – SPECIFICHE DEI PRODOTTI DESTINATI ALLA DISTRIBUZIONE E ALLA VENDITA

Quanto indicato nel presente articolo e rispettivi sotto paragrafi ha carattere prescrittivo e vincolante e si riferisce alle caratteristiche minime dei prodotti che obbligatoriamente dovranno essere presenti nei distributori automatici.

Tutti i prodotti dovranno essere di prima qualità/scelta, confezionati e distribuiti in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Sulla confezione che contiene il prodotto dovrà essere indicata la marca, la composizione, la data di scadenza ed ogni altra prescrizione di legge.

Il Concessionario sarà tenuto ad accertarsi che i prodotti alimentari venduti tramite distributori automatici corrispondano ai requisiti di legge.

I prodotti non consumati dovranno essere sostituiti entro e non oltre n. 3 giorni solari antecedenti la data di scadenza della shelf-life.

Ai sensi del paragrafo “2.2.4 Prevenzione degli sprechi alimentari” del DM CAM, da parte del Concessionario *devono essere adottate apposite misure per prevenire gli sprechi alimentari. In caso di rischio di sprechi e tenendo conto del trend di consumo che emerge dal monitoraggio dei dati di vendita, i prodotti, sulla base di un progetto da condividere con il direttore dell'esecuzione del contratto, sono donati entro la scadenza della "Shelf-life" ossia il "termine minimo di conservazione del prodotto" ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ai soggetti indicati nell'art. 13 della Legge 19 agosto 2016, n. 166 che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari ed è gestito in modo tale da evitare lo sviluppo e la contaminazione microbica fino al momento del consumo, ottimizzando la logistica con le soluzioni più*

appropriate al contesto locale, quali ad esempio, il recupero delle eccedenze da parte di associazioni, organizzazioni, banchi alimentari presenti nelle immediate vicinanze, i trasporti a pieno carico, etc..

Il Concessionario si impegnerà a sostituire i prodotti risultanti non idonei per qualità e/o freschezza senza nessun onere per l'Azienda, né aumenti di prezzo a carico dell'utenza.

Resta inteso che il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione immediata di quei prodotti che, a insindacabile giudizio dell'Azienda, non rispondano ai requisiti qualitativi richiesti dal presente Capitolato o non incontrino il gradimento dell'utenza.

In ogni caso sarà vietata la vendita di generi alimentari a contenuto alcolico.

I prezzi dei prodotti posti in vendita nei distributori automatici saranno non superiori alla media di quelli praticati nella medesima tipologia di distributori automatici installati in altre strutture della regione Veneto (uffici pubblici, scuole, aziende ULSS, etc.).

Per le consumazioni effettuate con pagamento a mezzo chiavetta elettronica sarà riconosciuto uno sconto del 30% rispetto al prezzo a moneta.

Eventuali modifiche di prezzi e/o voci aggiuntive in corso di esecuzione del contratto devono essere opportunamente motivate, comprovate e autorizzate dal D.E.C..

2.6.1 BEVANDE CALDE

I distributori automatici di bevande calde dovranno erogare almeno le seguenti tipologie:

- caffè espresso nei tipi: classico, ristretto, lungo, macchiato, con cioccolato, decaffeinato, decaffeinato macchiato;
- caffè d'orzo, caffè d'orzo macchiato;
- cappuccino nei tipi: classico, decaffeinato, d'orzo, con cioccolato;
- latte, latte macchiato;
- thè al limone;
- cioccolato, cioccolato con latte;
- acqua calda con bicchiere;
- bicchiere vuoto;

SPECIFICHE DEL CAFFÈ ESPRESSO (E SUE VARIANTI):

Per quanto attiene il caffè espresso (e sue varianti), il distributore automatico dovrà offrire la possibilità di selezionare tra due miscele differenti, di seguito identificate con Miscela 1 e Miscela 2.

Miscela 1. Caratteristiche qualitative:

- essere di prima scelta;
- macinato all'istante;
- miscela con percentuale di arabica non inferiore al 70%;
- grammatura di 7,5 g \pm 0,5 g di miscela per ogni erogazione;
- non essere un prodotto liofilizzato.

Miscela 2. Caratteristiche qualitative:

- essere di prima scelta;
- macinato all'istante;
- miscela con libera percentuale di arabica e robusta;
- grammatura compresa tra 6 g e 8 g di miscela per ogni erogazione, in funzione della percentuale di robusta;
- non essere un prodotto liofilizzato.

Quantità per ogni erogazione:

- espresso classico (anche decaffeinato): 27 ml \pm 2,5 ml (compresa la crema);
- espresso ristretto: inferiore alla quantità erogata prevista per l'espresso classico (compresa la crema);
- espresso lungo: superiore alla quantità erogata prevista per l'espresso classico (compresa la crema);
- espresso macchiato: pari alla quantità erogata prevista per l'espresso classico con l'aggiunta di una goccia di latte freddo o caldo (compresa la crema);
- espresso (anche decaffeinato) con cioccolato: pari alla quantità erogata prevista per l'espresso classico con l'aggiunta di cacao in polvere (compresa la crema);

SPECIFICHE DELLE ALTRE BEVANDE CALDE:

- cappuccino (in tutte le varianti): dovrà prevedere almeno 10 g di latte in polvere per ogni erogazione;
- caffè d'orzo (in tutte le varianti): dovrà prevedere almeno 3 g di caffè d'orzo solubile per ogni erogazione;
- caffè al ginseng: dovrà prevedere almeno 7 g di ginseng;
- latte e latte macchiato: dovrà prevedere almeno 15 g di latte in polvere per ogni erogazione;
- thè: dovrà prevedere almeno 14 g di thè in polvere per ogni erogazione;
- cioccolato (in tutte le varianti): dovrà prevedere almeno 25 g di cacao in polvere per ogni erogazione;

2.6.2 BEVANDE FREDDE

I distributori automatici di bevande fredde dovranno erogare (almeno) le seguenti tipologie:

- acqua minerale frizzante in bottiglia da 50 cl (almeno n. 1 varietà);
- acqua minerale naturale in bottiglia da 50 cl (almeno n. 1 varietà);
- bevande analcoliche in confezioni da almeno 33 cl (almeno n. 4 varietà).

Almeno n.1 varietà di bibita analcolica in vendita:

- dovrà avere una quantità di kilocalorie non superiori al valore di 150 per confezione;
- nel caso di thè, camomilla, bibite gassate o isotoniche che preveda la presenza di una percentuale di succo, o purea o frutta, tale percentuale non dovrà essere inferiore al 10%;

– nel caso dei succhi di frutta la percentuale di succo, o purea o frutta non dovrà essere inferiore al 70% e dovranno essere privi di zuccheri o dolcificanti aggiunti.

Tutte le bevande dovranno essere distribuite nei contenitori originali della casa produttrice.

2.6.3 ALIMENTI PRECONFEZIONATI

I distributori automatici di alimenti preconfezionati dovranno erogare (almeno) le seguenti tipologie di prodotti:

- a) snack dolci con peso non inferiore a 22 g cad. (almeno n. 10 varietà, ad esempio: barrette al cioccolato, brioche confezionate, fette di torta confezionate, biscotti, etc.);
- b) snack salati dal peso non inferiore a 22 g cad. (almeno n. 10 varietà, ad esempio: patatine, taralli, crackers, schiacciatine, etc.);
- c) panini e/o tramezzini farciti dal peso non inferiore a 80 g (almeno n. 2 varietà);
- d) frutta (almeno n. 2 varietà);
- e) yogurt da bere (almeno n. 2 varietà);
- f) succhi di frutta in confezioni da almeno 20 cl, conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia (almeno n. 3 varietà).

I prodotti freschi dovranno essere di stagione e conservati in atmosfera modificata.

Una quota di alimenti preconfezionati sopra elencati, dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

– Snack dolci (almeno n. 2 varietà), snack salati (almeno n. 2 varietà)

kilocalorie: non superiori al valore di 150 per porzione;

lipidi totali: non superiori a 5 g per porzione (con limite massimo di tolleranza di +0,5 g);

grassi aggiunti: senza grassi, o olio extravergine di oliva, o olio monoseme (di arachide, di mais, di girasole);

non saranno ammessi prodotti contenenti grassi vegetali idrogenati, non idrogenati e grassi animali;

carboidrati: contenuto compreso tra 22 g e 28 g per prodotto.

– Yogurt da bere (almeno n. 1 varietà)

kilocalorie: non superiori al valore di 150 per porzione;

lipidi totali: non superiori a 5 g per porzione (con limite massimo di tolleranza di +0,5 g).

Verrà data preferenza a quelli ai cereali, agli yogurt da bere contenenti fermenti probiotici/prebiotici e/o frutta e senza edulcoranti.

– Succhi di frutta (almeno n. 1 varietà)

La percentuale di succo, o purea, o frutta non dovrà essere inferiore al 70% e dovrà essere privo di zuccheri o dolcificanti aggiunti.

La tipologia di prodotti venduti e le loro caratteristiche minime dovranno essere adeguate al DM CAM (rif. DM CAM, paragrafo 2.2.2 *Tipologie e caratteristiche dei prodotti offerti*).

ART. 2.7 - OBBLIGHI INFORMATIVI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà obbligatoriamente fornire, entro 30 giorni successivi alla scadenza del semestre, il dato di fatturato relativo al servizio in Concessione (corrispettivi incassati per ciascun apparecchio e globalmente) e del personale impiegato (costo, ore lavorate, tipologia di contratto applicato, etc.).

Potranno essere richiesti eventuali altri dati economici o statistici a disposizione del Concessionario, utili al fine della valutazione dell'andamento della concessione (es. numero erogazioni, etc.).

In caso di mancato invio nei termini prestabiliti delle informazioni richieste e/o di dimostrata non veridicità dei dati forniti, verranno applicate le penali previste dall'art. 17 del presente Capitolato.

ART. 3 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Come previsto dal DM CAM il Concessionario dovrà elaborare entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione una Relazione CAM in cui, per ogni criterio ambientale di cui al presente documento, descrive le scelte adottate e le verifiche di conformità, allegando la relativa documentazione.

ART. 3.1 - SPECIFICHE TECNICHE

2.1.4 Distributori di acqua calda e bevande calde

I distributori che erogano caffè e bevande calde solubili, ove tecnicamente possibile, devono essere direttamente allacciati alla rete idrica e dotati di sistemi di trattamento dell'acqua in accordo con quanto previsto dal citato decreto del Ministero della Salute 7 febbraio 2012, n. 25. Le caldaie di riscaldamento dell'acqua devono essere in acciaio inox o in altri materiali che garantiscano la conformità al Regolamento (CE) N. 1935/2004 del 27 ottobre 2004. I distributori devono avere il macinacaffè incorporato, per erogare caffè espresso senza necessità di cialde o capsule. Solo qualora gli spazi non consentano di installare distributori con tale specifica tecnica o i ridotti consumi previsti non consentano di garantire la qualità del caffè in chicchi, è consentito l'uso dei monoporzionati. Il distributore deve essere dotato di doppia campana per consentire di offrire due miscele diverse, a meno che, per esigenze di spazio o per gli scarsi consumi stimati, sia necessario installare modelli di macchine di minori dimensioni, prive di doppia campana. Il distributore non deve erogare automaticamente zucchero ma consente all'utente di aggiungerlo solo impostando un apposito selettore tramite il quale la quantità massima di zucchero erogabile per ciascuna bevanda è di quattro grammi. L'erogazione del bicchiere monouso deve prevedere il pagamento di un prezzo o extracosto pari a cinque centesimi di euro oltre al prezzo della bevanda qualora il distributore sia dotato di sensore per il rilevamento della tazza riutilizzabile. In caso di inserimento della tazza riutilizzabile non verrà erogato il bicchiere né addebitato l'importo. Tali sensori devono essere sempre installati nei distributori nuovi di fabbrica.

2.1.5 Consumi energetici e gas refrigeranti

Ove vengano forniti distributori nuovi di fabbrica, questi devono appartenere alla classe di efficienza energetica migliore disponibile sul mercato o nelle due immediatamente inferiori, valutata secondo il Regolamento Delegato (UE) 2019/2018 della Commissione dell'11 marzo 2019, che integra il Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. Per i distributori di bevande calde e fredde, l'efficienza energetica deve essere valutata secondo il Protocollo Industriale EVA-EMP 3.1b, fino all'entrata in vigore dei regolamenti delegati comunitari o di altri analoghi standard tecnici disciplinanti metodiche per rilevare i consumi energetici di tale categoria di macchine. Qualora i distributori nuovi di fabbrica forniti, abbiano funzione refrigerante, essi devono contenere gas refrigeranti con potenziale di GWP inferiore o uguale a 9 (4 a decorrere dal primo gennaio 2026) e, ove reperibili nel mercato di riferimento, tali gas refrigeranti sono gas naturali, quali anidride carbonica (CO₂), ammoniaca (NH₃) e idrocarburi (HC). Ove vengano forniti forni a microonde nuovi di fabbrica o altre apparecchiature nuove ricadenti nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 1369/2017, dotate pertanto di etichettatura energetica, devono appartenere alla più elevata classe di efficienza energetica disponibile sul mercato o a quella immediatamente inferiore per la rispettiva categoria di apparecchio.

3.1.6 Imballaggi in plastica

Le bottiglie e le vaschette in plastica utilizzate per i prodotti offerti, devono contenere almeno il 25% di materiale riciclato.

ART. 3.2 - CLAUSOLE CONTRATTUALI

RIFERIMENTO DM CAM	RIFERIMENTO CAPITOLATO
2.2.2 Tipologie e caratteristiche dei prodotti offerti	art. 2.6
2.2.3 Raccolta degli imballaggi	art. 2.4
2.2.4 Prevenzione degli sprechi alimentari	art. 2.6
2.2.5 Manutenzione delle apparecchiature e riduzione dei consumi energetici	art. 2.3
2.2.6 Comunicazione	art. 2.4

ART. 4 - CANONE

Il Concessionario per la gestione del servizio relativo a ciascun lotto dovrà corrispondere un canone annuo all'Azienda ULSS 2, composto da una quota fissa e una variabile, entrambe oggetto di offerta economica legata all'andamento del fatturato, come di seguito descritto.

Canone fisso

Per il canone fisso, si identificano le seguenti basi d'asta, a rialzo, per l'aggiudicazione di ciascun lotto, per il periodo di 36 mesi:

Lotto 1: Somministrazione di bevande ed alimenti a mezzo distributori automatici presso le sedi del Distretto di Pieve di Soligo:
€ 321.000,00=, importo senza IVA.

Lotto 2: Somministrazione di bevande ed alimenti a mezzo distributori automatici presso le sedi del Distretto di Asolo:
€ 105.000,00=, importo senza IVA.

Canone variabile legato al fatturato

L'offerta economica prevede l'indicazione di una percentuale che definisce il canone variabile supplementare al canone fisso qualora il fatturato semestrale sia superiore ai dati soglia sottoindicati.

Dati soglia:

Lotto 1 - Somministrazione di bevande ed alimenti a mezzo distributori automatici presso le sedi del Distretto di Pieve di Soligo - fatturato semestrale (soglia) pari ad € 207.000,00=, IVA compresa;

Lotto 2 - Somministrazione di bevande ed alimenti a mezzo distributori automatici presso le sedi del Distretto di Asolo - fatturato semestrale (soglia) pari ad a € 54.000,00=, IVA compresa.

La percentuale offerta per il calcolo del canone variabile non potrà essere inferiore al 20%.

Il Concessionario si impegna a comunicare il fatturato all'Azienda ULSS 2, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del semestre, al fine di quantificare la quota variabile del canone.

Il canone variabile semestrale sarà, quindi, calcolato secondo quanto sottoindicato:

Percentuale offerta in sede di gara: %Off.

Fatturato semestrale: Ft.Sem.

Fatturato semestrale soglia: Ft.Sem.So.

Canone variabile semestrale = $(Ft.Sem. - Ft.Sem.So.) \times \%Off.$

Il canone variabile risultante sarà assoggettato al regime Iva di legge.

Qualora il fatturato semestrale sia inferiore al fatturato semestrale soglia, il canone variabile verrà considerato pari a zero.

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire in esclusiva il servizio e di sfruttarlo economicamente incassando le somme corrisposte dagli utenti in occasione dell'acquisto dei prodotti.

Il Concessionario si obbliga a pagare per intero il canone stabilito senza possibilità di compensazioni con crediti reali o presunti vantati nei confronti del concedente. In caso di ritardato pagamento, anche solo parziale, l'Azienda ULSS 2 si riserva la facoltà di revocare la concessione, di richiedere il risarcimento del danno, oltre a fatturare, su tutte le somme dovute e non pagate, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi legali.

Il soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i., si assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

L'offerta economica dovrà prevedere anche il Piano Economico Finanziario definito sulla durata dell'intera concessione.

ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ART. 5.1 – FATTURAZIONE DEL CANONE

L'U.O.C. Contabilità e bilancio dell'Azienda ULSS 2 emetterà:

- per il canone concessorio fisso, fatture trimestrali anticipate, da saldare a 60 giorni;
- per il canone concessorio variabile, fatture semestrali posticipate, da saldare a 60 giorni, sulla base dei dati comunicati ai sensi degli articoli 2.7 e 4 del presente Capitolato.

Come disposto dall'articolo 65, comma 2, del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 e successive modifiche ed integrazioni, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, a decorrere dal 28 febbraio 2021, devono essere effettuati esclusivamente attraverso il sistema pagoPA. Pertanto il canone fisso ed il canone variabile semestrale dovranno essere versati attraverso tale sistema, utilizzando l'apposito avviso che verrà rilasciato unitamente alla relativa fattura.

ART. 5.2 – REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione prezzi.

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dell'allegato II.2-bis del medesimo Decreto, si individuano, ai fini della revisione dei prezzi, i seguenti tipi di indici corrispondenti al codice CPV 55900000-9 (*Servizi di vendita al dettaglio*) come di seguito descritto:

- (PC) Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività – NIC – secondo la classificazione ECOICOP 00ST (ponderazione del peso per il suddetto indice 80%) – utilizzando, ai fini dei calcoli, l'applicazione “Sistema rivaluta” dell'Istat e nello specifico la voce Aggregazione/Coicop – 00 - Indice Generale;
- (IR) indice delle retribuzioni contrattuali – secondo la classificazione ATECO 47 (ponderazione del peso per il suddetto indice 20%) – utilizzando, ai fini dei calcoli, l'applicazione “Sistema rivaluta” dell'Istat e nello specifico la voce Commercio – Retribuzioni orarie – Operai.

Le modalità di calcolo della revisione prezzi sono pubblicate sul portale istituzionale dell'Istat (art. 60 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.), prendendo a riferimento, nello specifico, l'indice nazionale 00ST – Indice generale senza tabacchi.

La Stazione Appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:

$$v_t = w_1 \times v_t^{(1)} + w_2 \times v_t^{(2)} + \dots + w_i \times v_t^{(i)}$$

Dove $v_t^{(1)}, v_t^{(2)}, \dots, v_t^{(i)}$ sono le variazioni degli indici individuati e w_1, w_2, \dots, w_i i rispettivi pesi.

La variazione sarà calcolata come differenza tra il valore dell'indice sopra individuato, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.

La frequenza di monitoraggio dell'andamento degli indici, per verificare se sussistono le condizioni per l'attivazione della procedura revisionale, è mensile, sui dati definitivi che vengono diffusi entro 60 giorni dalla fine del mese di riferimento.

Il pagamento dell'eventuale corrispettivo determinato dalla suddetta revisione prezzi (rilevazione su base mensile) verrà effettuata con cadenza annuale, dopo il termine di 60 giorni dalla fine dell'anno contrattuale di riferimento.

ART. 6 - PERSONALE DIPENDENTE E OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO

Il Concessionario, prima dell'avvio della concessione, ha l'obbligo di comunicare l'elenco nominativo del personale utilizzato, con impegno a segnalare con almeno tre giorni di anticipo ogni successiva variazione.

Tale elenco nominativo del personale costituisce il documento di autorizzazione all'accesso dei lavoratori impiegati dal Concessionario presso i presidi ed i locali di gestione del servizio.

Gli stessi saranno in ogni caso identificabili, anche verso l'utenza, attraverso idoneo abbigliamento e cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, riportante oltre alla ragione sociale del Concessionario, anche il nome e cognome dell'operatore.

Il Concessionario dovrà garantire la continuità del servizio, sia in caso di malattia del personale, sia in caso di sciopero.

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge.

Il personale impiegato nel servizio dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordate contrattualmente.

Il Concessionario dovrà produrre, sotto la propria responsabilità, il piano di autocontrollo in base alla vigente normativa con relative procedure di autocontrollo HACCP.

Nell'esecuzione del servizio il Concessionario dovrà avvalersi di proprio, che parli la lingua italiana, sempre in numero sufficiente a garantire la regolarità dell'esecuzione dello stesso in ogni periodo dell'anno.

Il personale del Concessionario, nell'espletamento del servizio, sarà tenuto a:

- un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione e di rispetto per la peculiare condizione nella quale viene effettuato il servizio;
- essere curato nella persona;
- osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, vigenti;
- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento della attività svolte presso le sedi di esecuzione del servizio;
- evitare di intrattenersi, durante il servizio e per motivi diversi dallo stesso con gli utenti, curando di non fornire agli stessi consigli, suggerimenti, impressioni o notizie sulle attività del servizio oggetto di Concessione e degli operatori per esso impiegati;
- non distribuire generi alimentari diversi da quelli oggetto del servizio e preventivamente autorizzati dall'Azienda;
- non prendere ordini da estranei in merito all'espletamento del servizio;
- rifiutare qualsiasi compenso e/o regalia;
- essere formato in materia di manipolazione di alimenti ai sensi della normativa vigente, se del caso.

Il Concessionario sarà responsabile della condotta del suddetto personale e di ogni danno o molestia che potrà derivarne per sua colpa.

Il Concessionario dovrà inoltre dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente servizio, secondo le vigenti disposizioni di legge e quanto previsto nel presente Capitolato.

Tutto il personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni in Concessione dovrà avere regolare contratto con il Concessionario.

Detto personale dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità. E' a carico del Concessionario la predisposizione e l'effettuazione delle visite periodiche ed altri adempimenti previsti per il personale dipendente, collaboratori e/o soci lavoratori impiegati nelle mansioni.

Il Concessionario dovrà rispettare tutti gli obblighi previdenziali, assicurativi e normativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia nonché assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'Azienda ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

Il personale dovrà essere opportunamente istruito in merito ai protocolli e ai regolamenti aziendali in vigore presso l'Azienda, con riferimento al servizio.

L'Azienda ULSS 2 si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale, qualora quest'ultimo non consenta il buono svolgimento delle attività, oppure nel caso in cui il soggetto dipendente, collaboratore e/o socio lavoratore sia destinatario di due contestazioni da parte dell'Azienda ULSS 2.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità del Concessionario, anche nei confronti dei terzi.

Il Concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Concessionario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e da quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del presente Capitolato svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché ad applicare le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Per quanto ivi non previsto valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

Il Concessionario si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell'Azienda ULSS 2 in questo caso, saranno impegnative per il Concessionario.

Il personale dovrà garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono del servizio oggetto del contratto.

Deve inoltre essere di pieno gradimento all'Azienda ULSS 2 che ha facoltà di richiedere, in ogni momento, l'allontanamento per manifesta incompatibilità, per imperizia, mancanza di probità o altro, giustificandone i motivi.

ART. 7 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il concessionario dovrà comunicare all'Azienda il nominativo del responsabile del servizio con esperienza professionale idonea a svolgere tale funzione e di un suo sostituto in caso di assenza e/o impedimento. I nominativi di entrambi e i relativi riferimenti telefonici per la reperibilità devono essere comunicati al concedente prima dell'inizio del servizio.

Funzione del responsabile è quella di controllare che i servizi vengano svolti secondo le modalità previste dal presente capitolato, far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento dell'attività ed essere presente ai controlli di conformità previsti. Il responsabile è referente unico e deve essere reperibile durante la fascia oraria 8:00-17:30, mediante telefono cellulare fornito a spese del Concessionario.

ART. 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto del servizio e misure generali di tutela da adottare

Si precisa che, ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008, trattasi dell'affidamento in concessione della somministrazione di bevande ed alimenti a mezzo di distributori automatici presso i Distretti di Pieve di Soligo ed Asolo, dell'Azienda Ulss N. 2 Marca Trevigiana, pertanto:

- le attività di installazione e fornitura, pur esplicandosi all'interno degli spazi dedicati nelle varie sedi aziendali coinvolte, si svolgono in locali in cui non sussistono altre lavorazioni, in particolare di tipo sanitario e non sono presenti rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI; pertanto le attività risultano rientrare tra le *mere forniture* e per l'installazione dei distributori, lavori *inferiori a 5 uomini-giorno*;
- non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure specifiche di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i relativi rischi. Permane l'obbligo di adottare, indistintamente in tutte le aree in cui si svolgerà la fornitura, le misure di tutela generali fornite dall'Azienda;
- non sussistendo rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi risultano pari a zero, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sui lavoratori;
- si rimanda alla ditta aggiudicataria del servizio, l'onere di fornire adeguata formazione/informazione sui rischi generali dei lavoratori.

Pertanto, a seguito dell'analisi delle attività descritte ed in considerazione dei vari luoghi di espletamento del Servizio, è stato valutato che le attività previste non comportano, in generale, rischi di interferenza per i quali sia necessaria la predisposizione del DUVRI.

Si sottolinea che ogni eventuale sopravvenuta variazione delle caratteristiche del servizio da

svolgere andrà verificata e approvata in occasione delle riunioni di coordinamento per la sicurezza.

Gestione dell'emergenza

Si informa che l'Azienda ha adottato il "Piano di Emergenza" che stabilisce compiti e responsabilità di ciascuna funzione per gli interventi in situazioni di emergenza e definisce l'organizzazione necessaria ad assicurare il coordinamento, le comunicazioni e le azioni per affrontare le emergenze all'interno dell'Azienda. Essendo l'Azienda articolata e complessa, sia dal punto di vista della distribuzione nel territorio, sia dal punto di vista delle attività esercitate, l'organizzazione aziendale per l'emergenza con i compiti e le modalità operative di ogni funzione, è sviluppata secondo procedure specifiche elaborate per ogni struttura. Nei Presidi Ospedalieri dell'Azienda la gestione del flusso informativo relativo alle situazioni di emergenza è gestita dalle Centrali di Gestione Emergenza costituite localmente ed operanti attraverso specifiche Procedure Operative. Nelle realtà meno complesse tale gestione viene demandata al personale operante, secondo procedure codificate. Per ogni struttura dell'Azienda sono individuate, nelle Procedure Operative specifiche, le aree di raccolta da utilizzarsi nel corso dell'evacuazione parziale o globale. Le comunicazioni durante tutte le fasi avvengono con i telefoni interni fissi e mobili.

In generale si raccomanda quanto segue:

- in caso di sospetta emergenza avvisare immediatamente il personale presente;
- se in grado, spegnere immediatamente fiamme libere o altre eventuali fonti di pericoli;
- evacuare con ordine seguendo la segnaletica predisposta o seguendo le indicazioni fornite dal personale presente;
- non soffermarsi inutilmente, raggiungere le uscite nel più breve tempo possibile;
- non usare l'ascensore ma unicamente le scale;
- non usare acqua su apparecchiature elettriche;
- non riprendere l'attività prima dell'avvenuto controllo/bonifica e autorizzazione dei referenti aziendali.

MISURE SPECIFICHE DI TUTELA

- All'interno delle sedi aziendali è necessario procedere a passo d'uomo, prestando particolare attenzione alla presenza di personale aziendale, visitatori e altri appaltatori;
- nei percorsi interni devono essere rigorosamente rispettate la segnaletica di sicurezza e le indicazioni fornite dal personale aziendale;
- in presenza di rischi particolari e su segnalazione del personale aziendale, il personale dell'Aggiudicataria, prima di accedere agli ambienti in cui è richiesto l'intervento, dovrà utilizzare, se previsti, idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). In tal caso i DPI saranno forniti dall'Azienda, così come le informazioni per il loro corretto utilizzo, che saranno impartite dal personale aziendale presente;
- durante tutta la durata dell'intervento, il personale dell'Aggiudicataria dovrà permanere esclusivamente presso l'ambiente designato, evitando spostamenti non autorizzati all'interno della struttura;

- le operazioni di movimentazione, posizionamento e installazione dei distributori automatici dovranno essere eseguite adottando idonee tecniche di sollevamento e movimentazione manuale dei carichi, al fine di prevenire rischi di schiacciamento, urto e affaticamento fisico;
- è vietato ostruire vie di esodo, corridoi, passaggi e uscite di emergenza con attrezzature, materiali o imballaggi durante le attività di installazione;
- eventuali collegamenti elettrici e idrici necessari al funzionamento dei distributori dovranno essere effettuati esclusivamente da personale qualificato, utilizzando prese e impianti messi a disposizione dall'Azienda e nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, e in accordo con il personale del Servizio Tecnico Aziendale, che dovrà presidiare l'attività;
- durante le operazioni di installazione e collaudo dovrà essere garantita la stabilità del distributore, verificando il corretto livellamento e fissaggio, al fine di prevenire il rischio di ribaltamento;
- gli imballaggi, i materiali di risulta e gli eventuali rifiuti prodotti durante l'attività dovranno essere rimossi tempestivamente e smaltiti secondo le modalità concordate con l'Azienda, mantenendo l'area di lavoro in condizioni di ordine e pulizia;
- è fatto divieto al personale dell'Aggiudicataria di utilizzare attrezzature, macchinari o impianti aziendali non espressamente autorizzati.

Accessi in area Ospedaliera

Il personale dell'Aggiudicataria che accede agli ambienti aziendali in cui si svolgerà l'attività dovrà attenersi scrupolosamente alle procedure aziendali vigenti. Inoltre, seguirà le disposizioni organizzative interne, comprese quelle relative ai percorsi, alle aree e agli accessi consentiti, secondo le indicazioni fornite dai referenti aziendali presenti.

ART. 9 - “GARANZIA DEFINITIVA” A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per ciascun lotto, il Concessionario è obbligato a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) - eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 117, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. - dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

La garanzia deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno 12 mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda ULSS 2, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del Concessionario ovvero di terzi aventi causa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti.

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (fintantoché non verrà emanato, dovrà essere utilizzato lo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/12/2022) aggiornato ai nuovi riferimenti di legge (D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.).

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e il Concessionario dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Trascorsi 365 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dal Concessionario concorrente.

La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se il Concessionario possiede i requisiti per la sua riduzione indipendentemente dal fatto che gli stessi siano posseduti dall'impresa ausiliaria.

È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento del contratto.

ART. 10 - RISCHIO DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs 36/2023, assume il rischio operativo connesso alla gestione del servizio quando, in condizioni operative normali (per tali

intendendosi l'insussistenza di eventi non sopravvenuti straordinari e imprevedibili), non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti.

Non sono previsti da parte dell'Azienda sanitaria contraente meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il predetto rischio.

Il rischio operativo comprende un rischio dal lato della domanda e dal lato dell'offerta. Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di servizi che sono oggetto del contratto.

Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta di servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.

ART. 11 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 177 comma 5 del D. Lgs 36/2023 l'assetto di interessi dedotto nel contratto di Concessione deve garantire la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria.

Ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 36/2023 al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento (a titolo esemplificativo: guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze epidemie, terremoti calamità naturali, incendi, inondazioni o simili eventi o circostanze) purché non imputabili al Concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il Concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

In sede di revisione non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della Concessione ai sensi dell'art. 192 comma 2 del Codice.

Ai sensi dell'art. 192, comma 4 del D. Lgs 36/2023, in caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario, le Parti contraenti possono recedere dal contratto.

ART. 12 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, entro giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avverrà entro il termine suddetto per causa imputabile al Concessionario (es. mancata presentazione dei documenti contrattuali), quest'ultimo decadrà dall'aggiudicazione e l'Azienda acquisirà la garanzia provvisoria oltreché riservarsi l'addebito degli eventuali danni e delle eventuali maggiori spese per l'Azienda.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico del Concessionario.

Per quanto concerne l'imposta di bollo, troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R. 642/1972, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002, la Circolare

dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 03/04/2006, la Legge n. 71 del 24/06/2013, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28/07/2023 nonché l'Allegato I.4 al Codice.

Formeranno parte integrante e sostanziale del contratto e saranno materialmente allegati i seguenti documenti:

- il capitolato speciale;
- gli eventuali chiarimenti forniti in sede di gara;
- l'offerta economica;
- dichiarazione resa ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis della L. 488/1999.

Formeranno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:

- progetto tecnico presentato in sede di gara dalla ditta aggiudicataria;
- piano economico-finanziario, verificato nella sua adeguatezza e nella sua sostenibilità;
- cauzione definitiva presentata dalla ditta aggiudicataria;
- polizze assicurative presentate dalla ditta aggiudicataria.

In caso di urgenza, l'Azienda ULSS 2, nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria si sciogla dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l'Azienda ULSS 2 si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

L'Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui il Concessionario receda dal contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

ART. 13 - GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE

Il Concessionario risponde direttamente, interamente ed esclusivamente di ogni danno che per fatto proprio, dei suoi collaboratori e dei suoi dipendenti, possa derivare all'Azienda ULSS 2 o a terzi per fatti ascrivibili alla conduzione del servizio oggetto di concessione.

Il Concessionario risponde, altresì, dell'eventuale inosservanza delle leggi e dei regolamenti amministrativi che disciplinano i pubblici esercizi.

Pertanto, il Concessionario sarà tenuto alla stipula di polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile da attività di impresa, formalizzata con primaria compagnia di assicurazione, con validità non inferiore alla durata del servizio.

Tale polizza dovrà prevedere idonea copertura assicurativa, non inferiore a € 5.000.000,00= per sinistro e dovrà riferirsi a qualsiasi danno o incidente, che il concessionario o le persone dallo stesso incaricate potranno arrecare a terzi o all'Azienda ULSS 2 sia direttamente che indirettamente, anche per causa di improprio uso, malfunzionamento o carenze tecniche delle macchine ed attrezzature impiegate da chiunque o da qualsiasi fatto causate.

La polizza dovrà inoltre:

1. prevedere la copertura verso l'Azienda aggiudicante, tutti i suoi dipendenti e tutti coloro che prestano la loro attività per l'esecuzione dell'affidamento;
2. annoverare espressamente tra gli assicurati, tutte le società/strutture/cooperative eventualmente partecipanti a qualsiasi titolo al servizio oggetto del presente affidamento

(esempio RTT), compresi i propri dipendenti e tutti coloro che partecipano alle attività oggetto dell'affidamento;

3. prevedere espressamente il pagamento della polizza in forma FLAT ovvero unico, senza regolazione del premio a fine periodo assicurativo. In alternativa l'indicazione che il mancato pagamento della regolazione non influisce sulla efficacia della copertura assicurativa;
4. riportare espressamente un periodo di mora dei pagamenti di rinnovo annuale di 30 giorni, con obbligo per l'assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza della prima mora;
5. riportare espressamente che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili all'Azienda ULSS 2;
6. prevedere i danni derivanti da confezionamento, somministrazione, distribuzione e smercio di prodotti in genere, compresi gli alimentari. L'assicurazione dovrà comprendere i danni cagionati entro un anno dalla somministrazione e/o consegna avvenuti durante la validità della polizza con esclusione dei danni dovuti a difetto originario del prodotto. Relativamente ai generi alimentari di produzione propria somministrati in connessione con l'appalto, l'assicurazione dovrà comprendere anche i danni dovuti a difetto originario del prodotto;
7. prevedere i danni da incendio delle cose del Concessionario o dallo stesso detenute causati a terzi con un sotto limite per sinistro e per anno non inferiore a € 250.000,00=.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCT/O, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa (appendice di precisazione), redatta in lingua italiana, nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto della presente concessione, richiamandone l'oggetto, che riporti i massimali RCT e RCO richiesti e avente le medesime caratteristiche di quella specifica. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata all'Azienda ULSS 2 entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza dell'avvenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, al fine di verificare il permanere della sua validità nel corso della durata della concessione.

L'Azienda ULSS 2 si riserverà, inoltre, di chiedere l'adeguamento delle coperture assicurative sopra citate, qualora ritenuto necessario per l'adeguata copertura dei rischi.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Il Concessionario si impegna a fornire all'Azienda ULSS le copie delle quietanze dei premi entro 30 giorni dalle scadenze contrattuali previste.

ART. 14 - DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Al contratto che sarà stipulato con l'Aggiudicatario si applicheranno le disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

La "Ditta aggiudicataria" si impegna ad adempiere a quanto disposto dall'art. 86 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., che prevede, tra l'altro, che "i legali rappresentanti degli organismi societari nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85".

L'"Azienda Socio-Sanitaria" si riserva, altresì, di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 06.09.1982, convertito nella L. n. 726 del 12.10.1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della "Ditta aggiudicataria", per valutare l'opportunità della prosecuzione del servizio oggetto del presente appalto.

Al contratto che verrà sottoscritto si applicheranno le linee guida per l'attuazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia di cui all'art. 32 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e dal Ministero dell'Interno in data 15.07.2014 e in data 27.01.2015.

Il contratto che verrà stipulato sarà risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., tra l'altro, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto. Le Ditte esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture devono osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta. Sono a carico della "Ditta aggiudicataria" gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

Protocollo di legalità: disposizioni comuni applicabili agli appalti di servizi, forniture e lavori.

Il Concessionario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità ai fini della *"Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tra Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto"*, perfezionato in data 09/10/2025 e consultabile sul sito

<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il Concessionario si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Il contratto che sarà stipulato con il Concessionario sarà risolto immediatamente e automaticamente - previa revoca dell'autorizzazione all'eventuale subappalto – qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Il Concessionario si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia al Concessionario e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, commi 53 e ss. della L. n. 190/2012 e s.m.i., il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o in caso di diniego di iscrizione nelle cd. "White-list" in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 91 del predetto decreto legislativo o nelle more dell'iscrizione nelle predette liste.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Concessionario ed il subappaltatore – subcontraente si impegnano a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Il Concessionario si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al precedente paragrafo.

Il contratto che sarà stipulato sarà risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Il Concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e la direzione tecnica.

L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori (servizi o forniture), a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata alla Stazione appaltante (Codice univoco di riferimento). La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. n. 66/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il codice Cig e il codice Cup (ove previsto); l'omessa indicazione dei predetti codici comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Anche l'operatore economico che interviene nell'esecuzione in qualità di subappaltatore - subcontraente, assume i medesimi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e ad inviare copia del contratto di subappalto-subfornitura alla stazione appaltante.

La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

ART. 15 - CONTROLLI QUALITATIVI PERIODICI

I controlli potranno riguardare, in particolare, le procedure, i protocolli e le istruzioni operative adottate dal Concessionario a supporto delle attività, il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità del servizio erogato, le attrezzature, il livello di soddisfazione etc.

I controlli dovranno essere effettuati in contraddittorio con un rappresentante del Concessionario o suo delegato.

Il controllo sulle prestazioni erogate dal Concessionario potrà anche essere effettuato mediante schede di rilevazione (check list) condivise e concordate con i referenti dell'Azienda ULSS 2 ad avvenuta aggiudicazione. La scheda si concluderà con un risultato complessivo, che indicherà il livello di accettabilità o meno del servizio svolto.

In caso di inadempimenti o deficienze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, verbalizzati in contraddittorio con il Responsabile del Concessionario o suo delegato, l'Azienda ha facoltà di ordinare l'esecuzione immediata o la ripetizione delle prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio. Ove ciò non fosse possibile, l'Azienda ULSS 2 provvederà a quantificare il livello di disservizio applicando le penalità di cui al presente documento.

Nel caso in cui le fattispecie sopra descritte costituiscano grave inadempimento, l'Azienda potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere, ogni qualvolta lo ritenga necessario, a controlli programmati e/o estemporanei, per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni, conformemente alla normativa di riferimento, al presente Capitolato e al progetto tecnico di svolgimento del servizio predisposto dal Concessionario e presentato in sede di gara.

ART. 16 – SISTEMA DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO DEL SERVIZIO

1) Descrizione generale del sistema di controllo

L'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato anche allo scopo del miglioramento del servizio.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato oltre a quelli dichiarati dal Concessionario in sede di presentazione dell'offerta di gara.

Con l'espressione sistema di controllo si intende quello strumento volto ad accertare l'esistenza o meno dei requisiti cardine del servizio prestato dal Concessionario, accertamento all'esito del quale, in caso di riscontrata mancanza dei predetti requisiti, l'Azienda procederà direttamente con l'invio di contestazioni e l'applicazione delle relative penali.

In merito a ciò si individuano e descrivono gli strumenti e le modalità attraverso le quali tale operazione di controllo trovano concreta attuazione.

Criterio guida è quello per cui tale sistema deve essere posto in essere attraverso la combinazione di strumenti e modalità, capaci di garantire l'ottimizzazione del rapporto tra l'efficacia del controllo e il costo del controllo da eseguirsi. Tale valutazione dovrà prevedere un vantaggio sia per l'ULSS, che avrà un conseguente impatto sul servizio ricevuto, sia per il prestatore del servizio che, diversamente, avrà un impatto sulla modalità di erogazione del servizio stesso.

2) Controllo dei requisiti del Servizio

Per requisiti del servizio si intendono quegli elementi costitutivi essenziali (che connaturano la prestazione resa dal Concessionario e che lo stesso è tenuto a garantire all'Azienda ULSS 2, secondo quanto specificato in relazione ai singoli interventi oggetto del servizio.

Tale tipologia di controllo ha lo scopo di accertare l'esistenza o meno dei requisiti minimi ed essenziali del servizio senza i quali il servizio stesso non può considerarsi tale. Tale attività è pertanto volta a garantire l'esecuzione della prestazione dovuta secondo quanto indicato nel contratto.

I controlli dei requisiti del servizio consistono nella verifica degli elementi essenziali del servizio, al fine di valutare la rispondenza a quanto dichiarato e/o previsto.

Il servizio offerto dal Concessionario sarà oggetto di verifica periodica sul rispetto dei requisiti previsti dal presente Capitolato oltre a quelli proposti con l'offerta tecnica in sede di gara.

Nello specifico i controlli si riferiranno ai tempi, modi e qualità di esecuzione delle prestazioni, con possibilità, in caso di inadempienza di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 15 del presente Capitolato.

L'Azienda ULSS 2, attraverso il proprio personale referente, può effettuare tutti i controlli necessari sulle prestazioni del Concessionario, affinché le stesse siano rispondenti a quanto previsto nel presente Capitolato integrato da quanto esplicitato nel progetto proposto.

Al successivo art. 17 viene definita la modalità con cui procedere con le contestazioni e l'applicazione di eventuali penali.

ART. 17 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Il Concessionario è sottoposto alle seguenti penalità:

TIPOLOGIA DI DISSERVIZIO	PENALE	
Ritardo nell'avvio del servizio (art. 2.3)	Per ogni giorno di ritardo	Euro 100,00
Mancata identificazione del personale impiegato (art. 6)	Per ogni contestazione	Euro 250,00
Ritardo nell'installazione e/o spostamento dei distributori automatici (art. 2.3)	Ritardo nell'installazione, per ogni giorno di ritardo, per ogni distributore	Euro 100,00
	Ritardo nello spostamento, per ogni giorno di ritardo, per ogni distributore	Euro 50,00
Mancata o inadeguata pulizia dei distributori (art. 2.4)	Per ogni contestazione	Euro 500,00
Distribuzione di prodotti con caratteristiche diverse rispetto a quelle presenti in offerta e/o autorizzati dall'Azienda (artt. 2.4, 2.6)	Per ogni tipologia di prodotto	Euro 100,00

Mancato rifornimento dei distributori o carenza di prodotti presenti (art. 2.4)	Per ogni giorno di ritardo, per ogni distributore	Euro 100,00
Mancato riparazione dei guasti e/o malfunzionamenti (art. 2.4)	Per ogni giorno di ritardo, per ogni distributore	Euro 100,00
Mancato rispetto della scontistica offerta per le consumazioni effettuate con pagamento a mezzo chiavetta elettronica (art. 2.6)	Per ogni episodio contestato	Euro 150,00
Aumento del listino prezzi senza previa autorizzazione dell'Azienda (art. 2.6)	Per ogni episodio contestato	Euro 500,00
Mancato assolvimento degli obblighi informativi sui dati economici della concessione secondo le modalità e i tempi di cui all'art. 4	Per ogni episodio contestato	Euro 500,00
Mancato assolvimento agli obblighi previsti dal DM CAM (art. 3)	Per ogni aspetto contestato	Euro 100,00
Mancato rispetto della modalità di gestione del personale rispetto a quanto eventualmente offerto in gara (progetto di inserimento lavorativo personale con disabilità o svantaggiato)	Per ogni aspetto contestato	Euro 50,00

L'Azienda ULSS 2 avrà la facoltà di procedere alla contestazione e all'applicazione di eventuali penali anche a seguito del verificarsi di disservizi/inadempimenti non ricompresi nella tabella che precede, in misura non superiore a Euro 500,00 per ogni giorno lavorativo.

La penale sarà considerata per ogni singolo specifico inadempimento; eventuali inadempimenti della stessa tipologia verificatisi in tempi diversi, costituiscono episodi diversi e saranno assoggettati a plurime penalità.

Nel caso di mancato pagamento del canone attivo offerto, si provvederà ad escutere la garanzia definitiva per il medesimo importo.

Procedimento

L'Azienda ULSS 2 provvederà a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

Il Concessionario, entro un termine di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare, sempre a mezzo posta elettronica certificata, le proprie deduzioni rispetto all'inadempimento contestato.

L'Azienda ULSS 2, valuta la fondatezza o meno delle deduzioni proposte dal Concessionario, e nel caso dell'infondatezza delle giustificazioni proposte o comunque in mancanza di risposta da parte del Concessionario, applica le penali previste nel presente Capitolato, anche a valere sulla garanzia definitiva nel caso di mancato pagamento della penale entro il termine indicato in fattura.

Nel caso in cui l'Azienda ULSS 2, a causa delle inadempienze del Concessionario, si rivolga ad un terzo, sono addebitate al Concessionario le spese correlate all'esecuzione in danno anche in relazione all'eventuale diminuzione di canone attivo.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto avviene nei casi e con le modalità indicate all'art. 190, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023 nonché all'art. 122 ove compatibile.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.

L'Azienda, in caso di inadempimento del Concessionario agli obblighi contrattuali potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto sarà risolto di diritto (art. 1454 Codice Civile).

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto con il Concessionario, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, con lettera inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), e di rivolgersi ad altre Ditte, ponendo a carico del Concessionario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei seguenti casi:

- dopo tre (3) contestazioni scritte per grave inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato e dal progetto presentato dal Concessionario;
- nel caso di inadempimento di notevole importanza, contestato per iscritto, che faccia venir meno la fiducia nella puntualità e precisione dei successivi adempimenti;
- qualora, comunque, il servizio non risultasse di completo gradimento dell'Azienda ULSS per cause motivate e comunicate per iscritto.

L'Azienda, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al Concessionario, da effettuarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

1. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
2. di commissione di uno dei reati di cui agli art. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi antimafia e, comunque, in caso di perdita dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
3. in caso di reiterati ritardi nell'esecuzione del servizio o reiterato mancato rispetto delle modalità di esecuzione dello stesso;
4. in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza;
5. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16/03/1942, n. 267 e s.m.i.), di fallimento (fatto salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4 e 5, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.), di liquidazione

coatta o in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Concessionario;

6. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo al Concessionario subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
7. nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell'Azienda;
8. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Concessionario ovvero in caso di perdita dei requisiti richiesti dal Disciplinare accertata dall'Azienda in corso di esecuzione del contratto;
9. in caso di mancato rispetto dei termini dell'avvio del servizio previsto dal presente Capitolato;
10. in caso di mancata rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti dal presente Capitolato;
11. per sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Concessionario del servizio affidato senza motivo ritenuto giustificato dall'Azienda;
12. in caso di inadempienza in ordine al rispetto del piano di riassorbimento del personale (clausola sociale);
13. in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e nei restanti atti di gara.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno del Concessionario inadempiente. Al Concessionario inadempiente, sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Azienda e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti del Concessionario, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa, nulla spetta al Concessionario. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, il Concessionario dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda la continuità del servizio di cui al presente Capitolato, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altro operatore economico e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato al Concessionario inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto del servizio oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio, alle medesime condizioni economiche già proposte, in sede di offerta, dall'operatore economico interpellato.

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, questa Azienda risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale.

- venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione del Veneto;
- per mutate esigenze, anche organizzative, dell'Azienda;
- venissero assegnate all'Azienda le risorse professionali necessarie all'internalizzazione del servizio di cui trattasi.

ART. 19 – RECESSO

Il recesso del contratto avviene nei casi e con le modalità indicati all'art. 190 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'Azienda potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 C.C., così come previsto dall'art. 21- sexies L. 241/1990, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata A.R. o via posta elettronica certificata.

L'Azienda potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C., tenendo indenne il Concessionario delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e dei mancati guadagni.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Alla presente Concessione si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana, nell'ambito del presente Concessione - contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'ULSS 2 Marca trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui alla presente Concessione solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per la presente concessione, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere del Concessionario garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri soci, rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'Azienda ai fini dell'esecuzione del contratto di cui alla

presente concessione, e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti e nei termini sopra evidenziati.

ART. 21 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO E COMUNICAZIONI

Il Concessionario, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate mediante P.E.C. (posta elettronica Certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto.

ART. 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 2356 del 13 novembre 2024, pubblicato nel sito aziendale www.aulss2.veneto.it.

Il Concessionario si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 23 - VARIAZIONI SOGGETTIVE

Nel caso il Concessionario dovesse, durante l'esecuzione del servizio, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Azienda ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Azienda potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

ART. 24 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Concessionario prende atto che, sulla base della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia",

convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, l' "Azienda Socio-Sanitaria" ha adottato, con Deliberazione del Direttore Generale n. 198 del 31/01/2025, il Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027, pubblicato sul sito www.aulss2.veneto.it - Sez. Amministrazione Trasparente, il quale prevede una specifica sezione dedicata ai "rischi corruttivi e trasparenza".

Il Concessionario si impegna ad osservarne il contenuto.

Inoltre, il Concessionario si impegna ad osservare il contenuto della delibera n. 7 del 17.01.2023 con la quale l'A.N.AC. ha approvato il "Piano Nazionale Anticorruzione 2022" successivamente integrato ed aggiornato, da ultimo con Delibera dell'A.N.AC. n. 31 del 30/01/2025.

La violazione degli obblighi derivanti dagli atti richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 189, comma 1, lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di concessione, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto della Concessione ovvero siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, il Concessionario potrà avvalersi del subappalto in conformità al paragrafo 8 del Disciplinare di Gara e nel rispetto delle condizioni stabilite dal Codice all'art. 188 e all'art. 119, per quanto compatibile, e dietro autorizzazione della Amministrazione Concedente.

La parte di servizio eventualmente subappaltata non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle caratteristiche del servizio e dell'esigenza di garantire una più intensa attività di tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dal Concessionario, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto della Concessione oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Il Concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Azienda ULSS in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il Concessionario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, salve le ipotesi di liberazione del Concessionario previste dall'art. 119, comma 6, del Codice.

L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

- che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- che all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare.

L'Azienda ULSS verificherà l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice in capo al subappaltatore ex art. 174. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge.

Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, il Concessionario deve presentare all'Azienda ULSS almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:

- a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali;
- c) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- d) la dichiarazione del Concessionario circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- e) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
- f) copia del piano di sicurezza di cui all'art. 119, comma 15, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.

L'Azienda ULSS provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che l'Azienda ULSS abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.

In caso di raggruppamento, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. È fatto obbligo all'operatore capogruppo di indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, l'operatore raggruppato per conto del quale il

subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell'ambito della Concessione, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.

L'affidamento del servizio da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice a proprie consorziate non costituisce subappalto.

ART. 26 – NORMATIVA ED INNOVAZIONE NORMATIVA

Il Concessionario deve uniformarsi a tutte le normative esistenti in materia che regolano le specifiche modalità di esecuzione dei servizi resi, oggetto del presente documento.

Qualora nel corso della validità del contratto fossero emanate nuove normative regionali, nazionali o comunitarie per quanto attiene il servizio reso ed in generale per nuovi istituti giuridici che impattino sull'esecuzione del servizio reso, il Concessionario è tenuto a uniformarsene senza alcun aumento di prezzo.

Inoltre, il Concessionario è tenuto a rinnovare e trasmettere all'Azienda ULSS 2 le autorizzazioni e le certificazioni nel caso dovessero scadere nel corso di esecuzione contrattuale.

ART. 27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Si richiama integralmente il contenuto del relativo articolo del Disciplinare di gara.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, l'Azienda e il Concessionario potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubblici servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Allegati:

Allegato 1: elenco distributori relativi al Lotto 1

Allegato 2: elenco distributori relativi al Lotto 2

Allegato 3: procedura 594

Sommario

ART. 1 - OGGETTO	2
ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE, QUANTITATIVI E GESTIONE DELLA CONCESSIONE	2
ART. 2.1 - FATTURATI ATTUALI CONCESSIONI	3
ART. 2.2 -AUTORIZZAZIONI	3
ART. 2.3 - INSTALLAZIONE E CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI	3
ART. 2.4 - CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE	6
ART. 2.5 - CERTIFICAZIONI E NORME	9
ART. 2.6 - SPECIFICHE DEI PRODOTTI DESTINATI ALLA DISTRIBUZIONE E ALLA VENDITA	9
ART. 2.6.1 – BEVANDE CALDE	10
ART. 2.6.2 - BEVANDE FREDDE	11
ART. 2.6.3 – ALIMENTI PRECONFEZIONATI	12
ART. 2.7 – OBBLIGHI INFORMATIVI DEL CONCESSIONARIO	13
ART. 3 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI	13
ART. 3.1 – SPECIFICHE TECNICHE	13
ART. 3.2 – CLAUSOLE CONTRATTUALI	14
ART. 4 - CANONE	14
ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	16
ART. 5.1 - FATTURAZIONE DEL CANONE	16
ART. 5.2 - REVISIONE PREZZI	16
ART. 6 - PERSONALE DIPENDENTE E OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO	17
ART. 7 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO	19
ART. 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	19
ART. 9 - “GARANZIA DEFINITIVA” A CORREDO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	21
ART. 10 - RISCHIO DELLA CONCESSIONE	22
ART. 11 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE	23
ART. 12 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI	23

ART. 13 - GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE	24
ART. 14 - DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA – PROTOCOLLO DI LEGALITA'	26
ART. 15 - CONTROLLI QUALITATIVI PERIODICI	28
ART. 16 - SISTEMA DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO DEL SERVIZIO	29
ART. 17 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ	30
ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	32
ART. 19 – RECESSO	34
ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO	34
ART. 21 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO E COMUNICAZIONI	35
ART. 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO	35
ART. 23 - VARIAZIONI SOGGETTIVE	35
ART. 24 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	35
ART. 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	36
ART. 26 – NORMATIVA ED INNOVAZIONE NORMATIVA	38
ART. 27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	38
ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI	38

PROSPETTO UBICAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE

ELENCO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DISTRETTO PIEVE			
UBICAZIONE	BLOCCO PIANO	NR.	TIPOLOGIA DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO
P.O. DI CONEGLIANO VIA BISAGNO,6	H-4	1	distributore misto (bevenade+snack)
	H-T	2	distributore panini pasticceria
	H-T	2	distributore bevande calde
	H-T	1	distributore bevande fredde
	A-1	2	distributore bevande calde
	A-1	2	distributore panini pasticceria
	C-T	2	distributore bevande calde
	C-T	2	distributore panini pasticceria
	A-T PS	1	distributore misto (bevenade+snack)
	C-1 BO	1	distributore misto (bevenade+snack)
SERT DI CONEGLIANO V.LE SPELLANZON,93 CONEGLIANO	P.1°	1	distributore bevande calde
	P.T.	1	distributore bevande calde
SERT COMUNITA' ALLOGGIO PARE' CONEGLIANO Via Ortigara,131	P.T.	1	distributore bevande calde
DISTRETTO SOCIO SANITATRIO SUD DI CONEGLIANO VIA GALVANI,4	P.T	2	distributore bevande calde
	P.T.	1	distributore misto (bevenade+snack)
	P.T.	2	distributore bevande fredde
P.O. DE GIRONCOLI VIA MANIN,110	A-P.T.	3	distributore bevande calde
	A-P.T.	1	distributore misto (bevenade+snack)
	B-P.T.	2	distributore misto (bevenade+snack)
	B-P.T.	1	distributore bevande fredde
P.O. DI VITTORIO VENETO VIA FORLANINI,71	S.OP.- P.T.	1	distributore bevande calde
	S.OP.- P.T.	1	distributore misto (bevenade+snack)
	P.1°	3	distributore bevande calde
	P.1°	3	distributore bevande fredde
	P.1°	2	distributore misto (bevenade+snack)
DISTRETTO SANITATRIO NORD DI VITTORIO VENETO P.ZZA FORO BOARIO,7	P.T.	1	distributore bevande calde
	P.T.	1	distributore bevande fredde
	P.T.	1	distributore misto (bevenade+snack)
DISTRETTO SANITATRIO NORD DI FARRA DI SOLIGO VIA DEI BERT,44	P.T.	1	distributore bevande calde
SEDE AMMINISTRATIVA PIEVE DI SOLIGO VIA LUBIN, 16	P.T.	1	distributore misto (bevenade+snack)
	P 1°	1	distributore bevande calde
	P 1°	1	distributore misto (bevenade+snack)
HOSPICE VITTORIO VENETO VIA PALMANOVA	P.T.	1	distributore bevande calde
	P.T.	1	distributore misto (bevenade+snack)
DISTRETTO SANITARIO SUD SEDE VAZZOLA	P.T	1	distributore bevande calde

ALLEGATO - ELENCO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DISTRETTO ASOLO			
UBICAZIONE	Area Ristoro	Numero distributori bevande calde	Numero distributori bevande fredde e snack
CASTELFRANCO VENETO	Padiglione K - piano zero - locali Servizio Dipendenze	1	1
CASTELFRANCO VENETO	Padiglione K - piano zero - fronte Centro Stomizzati	2	3
CASTELFRANCO VENETO	Padiglione K - piano zero Servizio di Psichiatria	1	
CASTELFRANCO VENETO	Padiglione K - piano primo - fronte Ufficio Igiene Sanità Pubblica	1	1
CASTELFRANCO VENETO	Padiglione K - piano secondo - fronte Ufficio Economatc	1	1
CASTELFRANCO VENETO	Casette Associazioni - ex officine	1	1
MONTEBELLUNA	Vecchia Sede - piano terra	1	2
MONTEBELLUNA	Villa Pullin - piano terra	1	2
MONTEBELLUNA	EX INAM - Piano seminterrato	1	2
ASOLO	Padiglione Centrale - Piano terra-fronte ufficio cassa	1	1
CRESPANO DI PIEVE DEL GRAPPA	Poliambulatorio - piano seminterrato	1	1
VALDOBBIADENE	Vigilanza - piano terra - Valdo	1	1
VEDELAGO	Poliambulatorio - piano terra	1	1
GIAVERA	Distretto	1	1

Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto del servizio e misure generali di tutela da adottare

Si precisa che, ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008, trattasi dell'affidamento in concessione della somministrazione di bevande ed alimenti a mezzo di distributori automatici presso i Distretti di Pieve di Soligo ed Asolo, dell'Azienda Ulss N. 2 Marca Trevigiana, pertanto:

- l'attività oggetto del servizio riguarda l'installazione di distributori automatici di bevande e alimenti, e la fornitura e gestione del materiale alimentare. Il servizio è suddiviso in due lotti:
 - LOTTO 1 - DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO: presso il Presidio Ospedaliero di Conegliano, Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto e Sedi Territoriali Distrettuali, precisate nell'Allegato 1 al Capitolato.
 - LOTTO 2 - DISTRETTO DI ASOLO: presso il Presidio Ospedaliero di Castelfranco Veneto (aree non afferenti al project), Sedi Territoriali Distrettuali, precisate nell'Allegato 2 al Capitolato.
- le attività di installazione e fornitura, pur esplicandosi all'interno degli spazi dedicati nelle varie sedi aziendali coinvolte, si svolgono in locali in cui non sussistono altre lavorazioni, in particolare di tipo sanitario e non sono presenti rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI; pertanto le attività risultano rientrare tra le **mere forniture** e per l'installazione dei distributori, lavori **inferiori a 5 uomini-giorno**;
- non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure specifiche di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i relativi rischi. Permane l'obbligo di adottare, indistintamente in tutte le aree in cui si svolgerà la fornitura, le misure di tutela generali fornite dall'Ente;
- non sussistendo rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi risultano pari a zero, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sui lavoratori;
- si rimanda alla ditta aggiudicataria del servizio, l'onere di fornire adeguata formazione/informazione sui rischi generali dei lavoratori.

Pertanto, a seguito dell'analisi delle attività descritte ed in considerazione dei vari luoghi di espletamento del Servizio, è stato valutato che le attività previste non comportano, in generale, rischi di interferenza per i quali sia necessaria la predisposizione del DUVRI.

Si sottolinea che ogni eventuale sopravvenuta variazione delle caratteristiche del servizio da svolgere andrà verificata e approvata in occasione delle riunioni di coordinamento per la sicurezza.

Gestione dell'emergenza

Si informa che l'Azienda ULSS 2 ha adottato il "Piano di Emergenza" che stabilisce compiti e responsabilità di ciascuna funzione per gli interventi in situazioni di emergenza e definisce l'organizzazione necessaria ad assicurare il coordinamento, le comunicazioni e le azioni per affrontare le emergenze all'interno dell'Azienda. Essendo l'azienda articolata e complessa, sia dal punto di vista della distribuzione nel territorio, sia dal punto di vista delle attività esercitate, l'organizzazione aziendale per l'emergenza con i compiti e le modalità operative di ogni funzione, è sviluppata secondo procedure specifiche elaborate per ogni struttura. Nei Presidi Ospedalieri dell'Azienda la gestione del flusso informativo relativo alle situazioni di emergenza è gestita dalle Centrali di Gestione Emergenza costituite localmente ed operanti attraverso specifiche Procedure Operative. Nelle realtà meno complesse tale gestione viene demandata al personale operante, secondo procedure codificate. Per ogni struttura dell'Azienda sono individuate, nelle Procedure

Operative specifiche, le aree di raccolta da utilizzarsi nel corso dell'evacuazione parziale o globale. Le comunicazioni durante tutte le fasi avvengono con i telefoni interni fissi e mobili.

In generale si raccomanda quanto segue:

- in caso di sospetta emergenza avvisare immediatamente il personale presente;
- se in grado, spegnere immediatamente fiamme libere o altre eventuali fonti di pericoli;
- evacuare con ordine seguendo la segnaletica predisposta o seguendo le indicazioni fornite dal personale presente;
- non soffermarsi inutilmente, raggiungere le uscite nel più breve tempo possibile;
- non usare l'ascensore ma unicamente le scale;
- non usare acqua su apparecchiature elettriche;
- non riprendere l'attività prima dell'avvenuto controllo/bonifica e autorizzazione dei referenti aziendali.

MISURE SPECIFICHE DI TUTELA

- All'interno delle sedi aziendali è necessario procedere a passo d'uomo, prestando particolare attenzione alla presenza di personale aziendale, visitatori e altri appaltatori.
- Nei percorsi interni devono essere rigorosamente rispettate la segnaletica di sicurezza e le indicazioni fornite dal personale aziendale.
- In presenza di rischi particolari e su segnalazione del personale aziendale, il personale dell'Aggiudicataria, prima di accedere agli ambienti in cui è richiesto l'intervento, dovrà utilizzare, se previsti, idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). In tal caso i DPI saranno forniti dall'Azienda, così come le informazioni per il loro corretto utilizzo, che saranno impartite dal personale aziendale presente.
- Durante tutta la durata dell'intervento, il personale dell'Aggiudicataria dovrà permanere esclusivamente presso l'ambiente designato, evitando spostamenti non autorizzati all'interno della struttura.
- Le operazioni di movimentazione, posizionamento e installazione dei distributori automatici dovranno essere eseguite adottando idonee tecniche di sollevamento e movimentazione manuale dei carichi, al fine di prevenire rischi di schiacciamento, urto e affaticamento fisico.
- È vietato ostruire vie di esodo, corridoi, passaggi e uscite di emergenza con attrezzature, materiali o imballaggi durante le attività di installazione.
- Eventuali collegamenti elettrici e idrici necessari al funzionamento dei distributori dovranno essere effettuati esclusivamente da personale qualificato, utilizzando prese e impianti messi a disposizione dall'Azienda e nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, e in accordo con il personale del Servizio Tecnico Aziendale, che dovrà presidiare l'attività.
- Durante le operazioni di installazione e collaudo dovrà essere garantita la stabilità del distributore, verificando il corretto livellamento e fissaggio, al fine di prevenire il rischio di ribaltamento.
- Gli imballaggi, i materiali di risulta e gli eventuali rifiuti prodotti durante l'attività dovranno essere rimossi tempestivamente e smaltiti secondo le modalità concordate con l'Azienda, mantenendo l'area di lavoro in condizioni di ordine e pulizia.
- È fatto divieto al personale dell'Aggiudicataria di utilizzare attrezzature, macchinari o impianti aziendali non espressamente autorizzati.

Accessi in area Ospedaliera

I mediatori che accedono agli ambienti aziendali in cui si svolgerà l'attività dovranno attenersi scrupolosamente alle procedure aziendali vigenti. Inoltre, seguiranno le disposizioni organizzative interne, comprese quelle relative ai percorsi, alle aree e agli accessi consentiti, secondo le indicazioni fornite dai referenti aziendali presenti.